

ALL. N. 1  
DEL. 201700333/013

IL DIRIGENTE  
Dessa Daniela MOSCA  
*Aut. Mosca*

*Stella*

TESTO REGOLAMENTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">INDICE</p> <p>Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta Articolo 2 - Soggetto passivo Articolo 3 - Esenzioni Articolo 4 - Misura dell'Imposta Articolo 5 - Obblighi di comunicazione Articolo 6 - Versamenti Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento Articolo 8 - Sanzioni Articolo 9 - Riscossione coattiva Articolo 10 - Rimborsi Articolo 11 - Contenzioso Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5 - Obblighi di comunicazione</b></p>	<p style="text-align: center;">INDICE</p> <p>Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta Articolo 2 - Soggetto passivo Articolo 3 - Esenzioni Articolo 4 - Misura dell'Imposta Articolo 5 - Obblighi di comunicazione del gestore Articolo 6 - Versamenti Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento Articolo 8 - Sanzioni Articolo 9 - Riscossione coattiva Articolo 10 - Rimborsi Articolo 11 - Contenzioso Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5 - Obblighi di comunicazione del gestore</b></p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri</p>

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. La comunicazione potrà essere accompagnata anche da un modulo cartaceo.

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo - entro tre giorni lavorativi - all'Ufficio competente presso la Direzione Servizi Tributari del Comune.

3. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le

ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

4.3. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:

a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti nonché

b) il relativo periodo di permanenza;

c) il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;

d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;

e) l'imposta dovuta;

La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

~~La comunicazione potrà essere accompagnata anche da un modulo cartaceo.~~

4. Entro la medesima scadenza di cui al precedente comma 3, il gestore deve riversare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, come indicato al successivo art. 6.

2.5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo - entro tre giorni lavorativi - all'Ufficio competente presso la Direzione Servizi Tributari del Comune.

3.6. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le

modalità di cui al comma precedente.

#### **Articolo 6 - Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Decreto Legislativo 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:
  - a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;
  - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;

modalità di cui al comma precedente.

7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo art. 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i versamenti effettuati.

#### **Articolo 6 - Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Decreto Legislativo 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:
  - a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;
  - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;

c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

4. Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva si avvalga dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, intermediari o altri soggetti che svolgano attività di vendita/promozione di soggiorni, resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento alla Città della tassa di soggiorno, che potrà anche essere riscossa per il tramite del soggetto organizzatore

#### **Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Articolo 8 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di

c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

4. Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva si avvalga dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, intermediari o altri soggetti che svolgano attività di vendita/promozione di soggiorni, resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento alla Città della tassa di soggiorno, che potrà anche essere riscossa per il tramite del soggetto organizzatore

#### **Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) ~~invitare~~ intimare ai soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con ~~invito a~~ richiesta di restituirli compilati e firmati.

#### **Articolo 8 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di

soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

a) In caso di omesso svolgimento, da parte del gestore della struttura ricettiva, della procedura di accreditamento prevista dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000;

b) Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 5, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4 c) Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2, 3 5 e 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ~~25,00~~ 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

d) In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 8 dell'art. 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.